



Domenica, 30 Agosto 2015 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 3868 del 6 agosto 2015 Consiglio di Stato


Revoca permesso di soggiorno

**Like** 2,435 people like this. Be the first of your friends.



[www.silversea.com/Official\\_Site](http://www.silversea.com/Official_Site)





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Fois, con domicilio eletto presso Fabiana Fois in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 26;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente revoca del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udite per le parti l'avvocato Fois e l'avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.-OMISSIS- che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento della revoca del permesso di soggiorno ai suoi danni motivato dal fatto che era stata sorpresa nell'esercizio di attività di meretricio, a breve distanza di tempo dal matrimonio per il quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno in quanto il brevissimo lasso

di tempo intercorso è un elemento che dimostra direttamente che il matrimonio era solamente diretto a far soggiornare la straniera in Italia.

2.- Il Tar respinge ricorso respingendo le eccezioni procedurali sollevate ai sensi all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso e comunque, al momento del suo arresto e del sequestro del pin, l'interessata ha comunque avuto notizia diretta dell'avvio del procedimento. Inoltre la revoca del permesso di soggiorno non è un procedimento ad istanza di parte, per i quali è preordinata la norma di cui all'art. 10 bis.

3. - L'appellante ritiene illegittimo il provvedimento impugnato in primo grado e quindi errata la sentenza per violazione delle disposizioni dell'art. 30, comma 1 bis, che richiedono il previo accertamento che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza per la revoca del permesso di soggiorno. Nel caso in esame tale accertamento manca come risulta dallo stesso provvedimento. Non è pertanto vero che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso: al contrario il provvedimento avrebbe dovuto essere diverso e la signora -OMISSIS- non è stata messa in condizione di esercitare le sue ragioni perché non è stata tempestivamente informata degli effetti del provvedimento che si stava per assumere. Inoltre la questura non ha svolto alcuna indagine né accertamento successivo. Alla base del provvedimento vi sono quindi sospetti e congetture ipotetiche della questura sulle ragioni del precedente matrimonio: vi è dunque eccesso di potere ed anche assoluta carenza di motivazione. Il provvedimento non dichiara un presupposto da cui il provvedimento risulti in modo automatico: ciò nonostante il provvedimento è strutturato come se dichiarasse un mero effetto automatico senza alcuna base normativa. Esso deve invece considerarsi a tutti gli effetti una valutazione discrezionale che non è espressa né motivata in forma e secondo una procedura adeguata: il provvedimento è pertanto illegittimo.

4. - L'Amministrazione appellata si è costituita in data 14 giugno 2011 senza articolare difese.

5. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la istanza cautelare con la ordinanza n. -OMISSIS- del 17 giugno 2011.

6. - La causa è stata discussa ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 16 aprile 2015.

7. - L'appello è infondato.

7.1. - Il Collegio non può che confermare le valutazioni già espresse con la argomentata ordinanza del 17 giugno 2011, non essendo emersi nella sede propria per il necessario approfondimento nel merito nuovi elementi di valutazione specificamente attinenti ai profili da considerare in questo giudizio.

7.2. - In particolare, sul piano procedurale, all'origine del procedimento di cui si discute vi è la sequenza delle circostanze, che è tale da escludere che la straniera interessata non sia stata adeguatamente informata (a prescindere dalle questioni giuridiche a cui il Tar fa riferimento in ordine all'applicabilità dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 alla specifica procedura).

7.3. - Nel merito, a prescindere dalla formulazione sintetica e necessariamente sommaria del provvedimento, i fatti alla base del provvedimento non risultano sostanzialmente contestati, né è stata fornita prova della non corrispondenza al vero delle chiare e motivate affermazioni della Questura.

7.4. - Aspetti ulteriori connessi allo stato di salute o altro della straniera interessata richiamati in udienza devono essere sottoposti alle Amministrazioni competenti attraverso le idonee procedure e non sono oggetto di questo giudizio.

8. – L'appello deve essere pertanto respinto e la sentenza del Tar confermata con le ulteriori motivazioni conseguenti alla considerazione dei motivi di appello.

9. – In relazione alla materia trattata che concerne questioni connesse ai diritti della persona della appellante, le spese per il giudizio di appello possono essere compensate.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **respinge** l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della parte appellante manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 6 Agosto 2015



## Inglese - Test e Verifica

Scopri il tuo livello d'inglese!  
Test Gratis, risultato  
immediato.



News



## **Fondo asilo migrazione e integrazione**

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

## **Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani**

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

## **Il fallimento di Frontex e delle politiche comunitarie sull'immigrazione**

I dati raccolti dall'OIM sottolineano che la rotta del canale di Sicilia è considerata la più pericolosa per i ...

[Leggi tutto »](#)

## **Flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Prorogato al 31 dicembre il termine per i non stagionali**

Il termine per la presentazione delle istanze relative ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non...

[Leggi tutto »](#)

## **Lavoro e immigrati. Dati e idee per un modello di integrazione sociale**

Le migrazioni non sono un fenomeno lineare tra il Paese di origine e il Paese di approdo, come troppo spesso le si ...

[Leggi tutto »](#)

## **No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno**

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)

# Patriot Medical Insurance

Individual &  
Group Travel  
Insurance Get  
Instant Quote  
Online!



## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)